

OGGETTO: Pratica num. 214/VV/2017. Monitoraggio per l'individuazione di buone prassi in materia di indagini sulla violenza di genere e la previsione tabellare di sezioni specializzate.
(*Delibera di Plenum in data 20 luglio 2017*)

La Dichiarazione 1993 ONU sull'eliminazione della violenza contro le donne definisce la violenza contro le donne come "qualunque atto che produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, ivi compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella privata".

Il Consiglio Superiore è da sempre impegnato sul tema della violenza di genere, in linea con quella che il Presidente della Repubblica ha correttamente di recente definito "*un'emergenza sociale tragica ed inquietante*".

Con varie delibere, sin dal 2010, su iniziativa della Settima Commissione, si è incentivata la specializzazione dei magistrati in ordine al fenomeno (v. delibera 11.2.2009 e 30.7.2010) sia in campo penale che civile, sollecitando anche l'adesione di metodi organizzativi volti ad assegnare la trattazione in via esclusiva e prevalente, di tutti gli affari riguardanti la materia in sezioni specializzate.

Successivamente, con delibera del 12.3.2014, sempre su proposta della Settima Commissione, si sono analizzati i moduli organizzativi volti alla trattazione tempestiva dei procedimenti penali in materia di violenza familiare, registrando una situazione fortemente disomogenea sul territorio nazionale, invitando i dirigenti degli uffici a dare concreta attuazione alle precedenti delibere, ed indicando ulteriori direttive vincolanti in materia.

Infine, con la delibera del 25 gennaio 2017 di approvazione della nuova Circolare sulla Formazione delle Tabelle degli Uffici Giudicanti per il triennio 2017-2019 si è ribadita la regola secondo cui i Tribunali organizzati in più sezioni civili e/o in più sezioni penali devono prevedere modelli di specializzazione che accorpino materie in base ad aree omogenee *ad esempio, avuto riguardo, nel settore penale, alla trattazione di materie quali i delitti commessi in danno di soggetti deboli, i delitti di femminicidio*, mostrando ancora una volta particolare attenzione al tema della violenza di genere.

Il Consiglio ha intenzione di incentivare la conoscenza e l'attuazione delle disposizioni, tra le altre, della legge 27 giugno 2013, n. 77 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011; dei Principi e delle linee guida per i casi in cui ci si trovi coinvolti a titolo professionale, nel lavoro con i minori presunte vittime di abuso, contenute nella "Carta di Noto", anche all'esito dell'aggiornamento effettuato in data 7 luglio 2002; della legge n. 172 del 01.10.2012 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, stilata a Lanzarote il 25 ottobre 2007; della legge n. 119 del 15.10.2013, in vigore dal 16.10.2013 e nota come legge sulla "violenza di genere"; nonché del d.lgs. n. 212 del 15.12.2015, di Attuazione della direttiva 2012/29/UE, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e da ultimo della legge del 7 luglio 2016, n.122, che agli articoli 11, 12 e 13 ha introdotto importanti modifiche in tema di diritto all'indennizzo a carico dello Stato in favore della vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona.

In questo quadro, merita senz'altro riscontro quanto evidenziato nella nota a firma dell'U.D.I. e della Fondazione Pangea ONLUS, con la quale si richiede di rinforzare l'attenzione in materia di violenza sulle donne.

Da ultimo, il Consiglio non può non farsi carico di quanto contestato all'Italia dalla Corte E.D.U., con la sentenza 2 marzo 2017, Talpis c/Italia, che dopo aver inquadrato le doglianze della ricorrente sotto il profilo degli art. 2 e 3 Cedu, ha rammentato come da tali disposizioni scaturisca a carico dello Stato *l'obbligo positivo di proteggere le persone vulnerabili, fra cui rientrano le vittime di violenze domestiche*, attraverso misure idonee a porle al riparo da aggressioni alla propria vita e

integrità fisica. Ne deriva la necessità di promuovere e condividere l'utilizzo di buone prassi finalizzate ad acquisire tra gli obblighi positivi anche i cosiddetti obblighi procedurali, dai quali discende il dovere per le autorità pubbliche di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo.

Da tali considerazioni deriva l'esigenza di meglio dettagliare i dati a disposizione del Consiglio, prima della convocazione presso il CSM di un incontro destinato a fare il punto sui diversi moduli organizzativi adottati dagli Uffici e consentire al Consiglio di individuare le migliori soluzioni organizzative adottate in materia sul territorio nazionale e quindi promuoverne la diffusione anche agli altri uffici quali buone prassi.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di rinnovare ed integrare i contenuti del precedente monitoraggio, richiedendo ai Presidenti dei Tribunali ed ai Procuratori della Repubblica in indirizzo un aggiornamento in ordine all'esistenza di specializzazioni in materia, di particolari soluzioni organizzative adottate, di protocolli interni e di direttive sui tempi di trattazione, anche con riferimento ai rapporti con la polizia giudiziaria.

Il monitoraggio è a disposizione dei Tribunali e delle Procure della Repubblica in indirizzo, sul sito CSM al link <http://statweb.cosmag.it>, e dovrà essere compilato entro e non oltre l'11 settembre p.v.